



TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

Ricorso prot. R – 1956 del 03.12.2020

DECISIONE n. 19/2020

Il Tribunale Federale presso la FIH - Federazione Italiana Hockey, composto dai Signori

- Avv. Jacopo Caproni (Presidente)
- Avv. Giuseppe Matano (Componente effettivo)
- Avv. Luigi Tocci (Componente effettivo)

vista la procedura per l'impugnazione della Tabella Voti, come disciplinata dalla Giunta Nazionale C.O.N.I. nell'apposito Regolamento;

letto il ricorso, con i documenti allegati, presentato in data 3 dicembre 2020 dalla ASD Hockey Team Marsica, in persona del Presidente p.t., sig.ra Antonella Testa, avverso la "Tabella Voti" relativa alla XXIX Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva, pubblicata sul sito federale, nella quale alla ricorrente sono attribuiti voti 1 (uno);

all'esito delle camere di consiglio del 10 e 15 dicembre 2020, tenutesi in modalità di videoconferenza autorizzata dalla Segreteria Generale F.I.H., per le quali è verbale trasmesso alla stessa Segreteria Generale, ha reso la seguente decisione.

Motivi della decisione

In data 1 dicembre 2020 è stato pubblicato sul sito della FIH - Federazione Italiana Hockey l'Avviso di convocazione XXIX Assemblea Nazionale ordinaria Elettiva per il Quadriennio Olimpico 2021-2024 con la relativa documentazione, incluso l' *"Elenco Ufficiale Sodalizi Affiliati aventi e non aventi diritto al voto"*.

In tale elenco è ricompresa la ASD Hockey Team Marsica, che ha tempestivamente e ritualmente proposto ricorso per chiedere all'intestato Tribunale Federale l'attribuzione di voti 1,75 in ragione dell'art. 17, co. 7, lett. a), Statuto federale, stante la dedotta partecipazione nella stagione 2018/2019 al Campionato Nazionale Over 40 Femminile.

Il ricorso non merita accoglimento.

Preliminarmente, occorre dare atto che, all'esito della camera di consiglio del 10 dicembre 2020, il Tribunale Federale ha ravvisato l'opportunità di richiedere alla FIH chiarimenti in merito ai criteri utilizzati per la redazione del sopra citato *"Elenco Ufficiale Sodalizi Affiliati aventi e non aventi diritto al voto"*, con particolare riguardo per l'anno sportivo di riferimento in relazione al disposto dell'art. 17, co. 7, lett. a), Statuto FIH, attesa l'attribuzione del voto di base in favore di quattro sodalizi privi del voto in occasione della precedente Assemblea Elettiva.

Contestualmente, il Presidente ha disposto la sospensione di tutti i procedimenti in attesa di ricevere i predetti chiarimenti.

In data 11 dicembre 2020 la FIH ha trasmesso la Relazione del Responsabile SAN, dott. Renato Sirigu, nella quale viene chiarito che *“i criteri adottati dalla FIH nella nuova tabella relativa alla XXIX Assemblea rispondono rigidamente e pedissequamente al dettato dell’art. 17 dello statuto, in particolare alla lettera a del suo punto 7”*, con ulteriori chiarimenti rispetto ai quattro sodalizi sopra accennati.

Ricevuta la Relazione in questione, il Tribunale è tornato a riunirsi nella camera di consiglio del 15 dicembre 2020.

Giova, altresì, dare atto che in data 7 dicembre 2020 la Procura Federale aveva trasmesso richiesta di accesso agli atti dei procedimenti relativi ai ricorsi avverso la nuova Tabella Voti al fine di un’eventuale costituzione e che in data 9 dicembre 2020 la stessa Procura, pur senza avere ricevuto formale riscontro alla propria richiesta, aveva fatto pervenire memoria di costituzione nel presente procedimento al fine di aderire al ricorso della ASD Hockey Team Marsica e chiederne l’accoglimento.

L’intervento della Procura Federale deve essere dichiarato inammissibile, atteso che la procedura emanata dal CONI, relativa all’impugnazione avverso la tabella voti, prevede l’eventuale ricorso della Procura, ma non l’intervento e la costituzione della stessa nel procedimento introdotto da un affiliato al fine di aderire al ricorso ovvero resistere allo stesso.

Nel merito, il ricorso deve essere rigettato perché la documentazione allegata dalla ASD Hockey Team Marsica si riferisce all’anno sportivo 2018-2019 e non all’anno sportivo 2019-2020, come invece sarebbe stato corretto in virtù dei chiarimenti forniti dal SAN al Tribunale Federale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso della ASD Hockey Team Marsica.

Si comunichi con urgenza alla ricorrente, nonché, ai sensi dell’art. 46, co. 4, nuovo Reg. Organico, al Procuratore Federale, e alla Segreteria Generale FIH.

Roma, 10-15 dicembre 2020

Il Presidente

f.to Avv. Jacopo Caproni

Il Componente effettivo

f.to Avv. Giuseppe Matano

Il Componente effettivo

f.to Avv. Luigi Tocci